



Generali Italia S.p.A.

ASSISTENZA ABITAZIONE

Contratto di assicurazione Assistenza per l'abitazione
Mod. A22/01

Contraente ARGOS SPA

Polizza n. 410102028



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE I - DEFINIZIONI

ANIMALE DOMESTICO:	il cane o il gatto;
ASSICURATO:	soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
ASSICURAZIONE:	contratto di assicurazione;
ASSISTENZA:	aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro;
ATTO DI TERRORISMO:	atto, incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza, compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte;
CONTRAENTE:	soggetto che stipula l'assicurazione;
DENARO:	valuta a corso legale;
FURTO:	impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
INCENDIO:	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
MASSIMALE:	massima esposizione fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa per ciascun sinistro;
POLIZZA:	documento che prova l'assicurazione;
PREMIO:	somma dovuta dal Contraente alla Società;
SINISTRO:	verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Relativamente alla garanzia Assistenza, il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
SOCIETÀ:	Generali Italia S.p.A.;
STRUTTURA ORGANIZZATIVA:	EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Milano Piazza Trento, 8 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA00776030157 iscritta al registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sez.I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione n.1.00108 società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi, costituita da responsabili (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto telefonico con l'assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste dalla Sezione Assistenza entro i limiti previsti dal contratto e con costi a carico di dell'Impresa.

SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art.1 Rischio assicurato

A fronte del pagamento del premio la Società, al verificarsi di un sinistro, fornisce all'Assicurato le prestazioni di assistenza specificate nella Sezione III Prestazioni, sino alla concorrenza dei limiti previsti.

Art.2 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art.3 Esclusioni

La garanzia non comprende i sinistri causati da:

- *atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;*
- *eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni;*
- *sviluppo comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività;*
- *atti di pura temerarietà o dolo dell'assicurato.*

Valgono inoltre le specifiche esclusioni previste dalle singole prestazioni.

Art.4 Limiti di esposizione

Ogni prestazione viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo e per tutta la durata del contratto.

EFFETTO E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Art.5 Effetto e scadenza del contratto

Ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La polizza ha durata annuale.

Non è ammesso il tacito rinnovo alla scadenza.

Art.6 Pagamento del premio

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*);
- con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell'intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

SINISTRI – DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI

Art.7 Avviso di sinistro - Modalità per la richiesta di assistenza

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile, l'Assicurato, per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare la Struttura Organizzativa.

Le richieste di assistenza, nelle quali devono essere specificati i dati identificativi personali, il numero di polizza, la Fascia Tessera indicata in polizza, l'indirizzo, il recapito del luogo in cui si trova l'Assicurato ed il tipo di assistenza richiesto, possono essere formulate telefonicamente, in qualsiasi momento 24 ore su 24, ai recapiti indicati in polizza.

Art.8 Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato, o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.

Art.9 Restituzione delle somme per le prestazioni indebitamente ottenute

La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione delle prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.

Art.10 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dall'erogazione o al rifiuto all'erogazione delle prestazioni, il Contraente e la Società possono recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata, con preavviso di 30 giorni.

In tal caso la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio, al netto della imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art.11 Altre assicurazioni

L'Assicurato, in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'Art. 1910 del Codice Civile, è esonerato dall'obbligo di dare comunicazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni a copertura degli stessi rischi.

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato deve darne, tuttavia, avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma del terzo comma dell'Art. 1910 del Codice Civile.

In caso di attivazione di altro assicuratore, le prestazioni previste nella presente Sezione saranno operanti, entro i limiti previsti, quale rimborso degli eventuali maggiori importi addebitati dall'assicuratore che ha erogato la prestazione di assistenza.

DISPOSIZIONI VARIE

Art.12 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.13 Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art.14 Esonero di responsabilità

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art.15 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE III - PRESTAZIONI

Art.16 Interventi di emergenza sull'impianto idrico

Qualora a seguito di:

- a) allagamento o infiltrazione nei locali assicurati o in quelli dei vicini provocato da una rottura o una occlusione delle tubature fisse dell'impianto idrico;
- b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da occlusione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idrico, l'Assicurato richiama alla Struttura Organizzativa un intervento per la relativa riparazione, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, invia sul posto un idraulico.

La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera dell'idraulico *fino ad un massimo di tre ore di intervento*.

La prestazione viene fornita a condizione che la rottura o l'otturazione abbiano causato un allagamento o mancanza d'acqua, tali da rendere inabitabili i locali assicurati.

Sono esclusi:

- per i casi a) e b) i sinistri dovuti a rotture e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), o i sinistri dovuti a negligenza o dolo dell'assicurato;
- per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.

Sono altresì esclusi:

- il costo del materiale impiegato;
- il costo dei pezzi sostituiti;
- le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.

Art.17 Interventi di emergenza sull'impianto elettrico

Qualora, a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, l'Assicurato richiama alla Struttura Organizzativa un intervento per la relativa riparazione, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, invia sul posto un elettricista.

La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera dell'elettricista, *fino ad un massimo di tre ore di intervento*.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dell'abitazione a monte del contatore.

Sono altresì esclusi:

- il costo del materiale impiegato;
- il costo dei pezzi sostituiti;
- le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.

Art.18 Invio di un vetraio

Qualora l'Assicurato richiama alla Struttura Organizzativa un intervento sui vetri esterni dei locali assicurati, *a seguito di furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio*, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, invia sul posto un vetraio.

La prestazione è operante qualora la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.

La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera del vetraio *fino ad un massimo di tre ore di intervento*.

Sono esclusi:

- il costo del materiale impiegato;
- il costo dei pezzi sostituiti;
- le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.

Art.19 Interventi di emergenza su serrature e strumenti similari

Qualora a seguito di:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura (*purché non elettrica*) che rendano impossibile l'accesso ai locali assicurati;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, *quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali assicurati*, l'Assicurato richiama alla Struttura Organizzativa un intervento per ripristinare l'efficienza degli accessi ai locali assicurati, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, invia sul posto un fabbro od un falegname.

La prestazione è operante a condizione che vi sia una effettiva impossibilità ad entrare o accedere ai locali assicurati, oppure non ne sia garantita la sicurezza.

La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera del fabbro o del falegname *fino ad un massimo di tre ore di intervento.*

Sono esclusi:

- *il costo del materiale impiegato;*
- *il costo dei pezzi sostituiti;*
- *le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.*

Art.20 Collaboratrice familiare

Qualora, a seguito di incendio o di furto regolarmente denunciato alle Autorità di Pubblica Sicurezza, i locali assicurati necessitino di un intervento di pulizia e riordino al fine di ripristinarne le normali condizioni abitative, la Società invia, per il tramite della Struttura Organizzativa, una collaboratrice familiare convenzionata, tenendo a proprio carico i relativi costi *fino ad un massimo di 12 ore di intervento da usufruire in non più di 3 giorni.*

Art.21 Invio di una Guardia Giurata

Qualora, a seguito di incendio, furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza e a seguito di richiesta di intervento alla Struttura Organizzativa di cui **all'Art. 16 - Invio di un vetraio** e **all'Art. 17 - Interventi di emergenza su serrature e strumenti similari**, non si siano potuti ultimare i lavori di riparazione atti a garantire la sicurezza dei locali assicurati per la notte, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, organizza la vigilanza dei locali assicurati con l'invio di una guardia giurata tenendo a proprio carico le relative spese *fino ad un massimo di 12 ore.*

Art.22 Trasferimento del contenuto dei locali

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, furto o tentato furto regolarmente denunciati all'Autorità di Pubblica Sicurezza, i locali assicurati fossero inabitabili, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, metterà a disposizione dell'Assicurato, per permettergli di effettuare il trasporto degli oggetti rimasti nei locali danneggiati presso un deposito, un furgone per il quale è consentita la guida con patente B.

La Società tiene a proprio carico le spese del relativo noleggio *fino ad un massimo di 2 giorni.*

Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso dovrà essere direttamente versato dall'Assicurato.

Art.23 Spese di soggiorno in albergo

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, furto o tentato furto regolarmente denunciati all'Autorità di Pubblica Sicurezza, i locali assicurati, purché adibiti ad abitazione abituale dell'Assicurato, fossero inabitabili, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, organizza il soggiorno in albergo dell'Assicurato.

La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione *per la durata degli interventi necessari a rendere abitabili i locali assicurati, fino ad un massimale di Euro 250,00 per sinistro.*

Art.24 Recupero dell'animale domestico

Qualora l'animale domestico dell'Assicurato venga ritrovato ad almeno 50 Km dalla sua residenza e l'Assicurato non sia in grado di recuperarlo con mezzi propri, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, metterà a disposizione dell'Assicurato i biglietti (aereo, classe economica, ferroviario, in prima classe) per consentirgli di raggiungere l'animale e di riportarlo al suo domicilio.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi *fino a un massimo complessivo di Euro 150,00 per sinistro.*

La prestazione di cui sopra viene erogata compatibilmente con la disponibilità del vettore ad accogliere l'animale ed in osservanza delle disposizioni in materia vigenti in Italia.

Art.25 Spese di pensione dell'animale domestico

Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa l'Assicurato venga ricoverato in un istituto di cura per un periodo superiore a tre giorni e non gli sia possibile affidare l'animale domestico ad un familiare o ad una persona di fiducia, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, provvederà a ricercare e prenotare una pensione per l'animale stesso, tenendo la Società a proprio carico le spese di pensionamento *fino ad un massimo di Euro 25,00 al giorno e comunque fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro e per anno.*

Art.26 Consulenza veterinaria per animali domestici

Qualora l'Assicurato, nell'impossibilità di contattare il proprio veterinario, necessiti di informazioni e consulenze relative a:

- consigli di primo intervento per ingestione o contatto con sostanze tossiche;
- consigli di primo soccorso per malattie traumatiche, respiratorie, gastroenteriche;
- gestione delle patologie legate alla riproduzione (primi calori, monte non desiderate, metodiche di inseminazione, metodiche di sterilizzazione);
- consigli di primo soccorso durante il parto;
- consigli per malattie dei cuccioli (cane e gatto),

tramite collegamento telefonico diretto, effettuato tra il Veterinario della Struttura Organizzativa e l'Assicurato, potrà ricevere le informazioni e consulenze richieste. *La prestazione viene fornita dalle ore 09.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.*

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Ogni intervento deve essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Per beneficiare delle prestazioni di Assistenza, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, ai seguenti numeri:

dall'Italia al numero verde 800 713 782

dall'estero al numero 02 5828 6701

Qualora l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di telefonare, potrà inviare un telegramma a Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento, 8 – 20135 Milano.

L'Assicurato all'atto della richiesta della prestazione dovrà comunicare:

- a) il tipo di assistenza o servizio di cui necessita;
- b) nome e cognome;
- c) numero di polizza preceduto dalla sigla **GVLO**;
- d) indirizzo del luogo in cui si trova;
- e) il recapito telefonico dove potrà essere reperito nel corso dell'assistenza.